Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI (- UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

Il signor
nato a
codice fiscale
con domicilio fiscale in VIA

Di aver controllato la sua posizione fiscale relativa all'anno 2016.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle persone fisiche ed eventuali Addiz. regionale e comunale

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".
Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE DI UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

* * * MOTIVAZIONI * * *

Vista la dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2016;
Vista la segnalazione pervenuta dagli Uffici centrali di questa Amministrazione, in base alla quale Lei risulta aver posseduto, per la medesima annualita', i redditi imponibili di seguito elencati:

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO NON DERIVANTI DA ATTIVITA' PROFESSIONALE E REDDITI DIVERSI imponibili a tassazione ordinaria, ex articoli 53, comma 2, e 67, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con DPR del 22/12/1986, n. 917:

DICHIARANTE: C.F.:
FONTE: **CERTIFICAZIONE UNICA (CU)**
CAUSALE: **D**
AMMONTARE LORDO CORRISPOSTO: **100.000**
IMPONIBILE: **100.000** ALTRE SOMME NON SOGGETTE A RITENUTA: **0**
RITENUTE A TITOLO DI ACCONTO: **0**

Tanto premesso, considerato che i redditi indicati sono imponibili sulla base delle disposizioni contenute nelle norme citate e con le modalità ivi previste e fin qui descritte, questo Ufficio accerta e determina ai sensi dell'articolo 41-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600:

- un reddito imponibile soggetto a tassazione ordinaria ai fini dell'I.R.Pe.F. e delle relative Addizionali, nonché,laddove ne ricorrano i presupposti, ai fini del Contributo di solidarietà, ex art. 2 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148;

sulla base dei prospetti interni al presente atto.

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI / - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

IRPEF - PROSPETTO RIEPILOGATIVO

	DICHIARATO	ACCERTATO
Redditi agrari	15	15
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	50.310	50.310
Redditi di impresa RF	26.692	26.692
Altri redditi quadro RL - Redditi di capitale	49.720	49.720
Altri redditi quadro RL - Altri redd. lavoro autonomo	0	100.000
Totale redditi	126.737	226.737
Differenza	126.737	226.737
Reddito complessivo	126.737	226.737

QUADRO RN - DETERMINAZIONE DELL'IRPEF

RN1	Reddito complessivo	126.737	226.737
	col.1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	126.737	226.737
RN3	Oneri deducibili	4.232	4.232
RN4	Reddito imponibile	122.505	222.505
RN5	Imposta lorda	45.847	88.847
RN13	col.1 Detraz. oneri Sez.I Quadro RP (19% di RP15 col.4)	77	77
RN22	Totale detrazioni d'imposta	77	77
RN26	col.2 IMPOSTA NETTA	45.770	88.770
	Ritenute lavoro dipendente	18.948	18.948
	Totale Ritenute	18.948	18.948
RN33	col.4 Ritenute totali	18.948	18.948
RN34	DIFFERENZA	26.822	69.822
RN38	col.6 Acconti	10.392	
RN45	IMPOSTA A DEBITO	16.430	

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

Tabella delle aliquote applicate per il calcolo dell'IRPEF

Scaglioni di reddito				Aliquota	Imposta dovuta sull'ammontare dello scaglione
1) da	0,00	fino a	15.000,00	23%	3.450,00
2) da	15.000,01	fino a	28.000,00	27%	3.510,00
3) da	28.000,01	fino a	55.000,00	38%	10.260,00
4) da	55.000,01	fino a	75.000,00	41%	8.200,00
5) da	75.000,01	fino a	222.505,00	43%	63.427,15
TOTALE IMPOSTA LORDA:					88.847,15

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro) 43.000,00

QUADRO RV - ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1 Reddito imponibile	122.505	222.505

SEZIONE I - ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF

RV2 col.2 Addizionale regionale all'Irpef dovuta	2.119	3.849
Regione Abruzzo		
Aliquota applicata		1,73%

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. [illegible] EB L'ANNO 2016 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
RV3 col.3 Addizionale regionale all'irpef trattenuta o vers	870	870
RV7 Addizionale regionale all'irpef a debito	1.249	
MAGGIORE ADDIZIONALE REGIONALE ACCERTATA (in euro)		1.730,00
SEZIONE II A - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		
RV9 col.2 Aliquota addizionale comunale	0,80%	0,80%
RV10 col.2 Addizionale comunale all'irpef dovuta	980	1.780
RV11 col.6 Addizionale comunale all'irpef trattenuta o versat	464	464
RV15 Addizionale comunale all'irpef a debito	516	
MAGGIORE ADDIZIONALE COMUNALE ACCERTATA (in euro)		800,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE23 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	50.649	50.649
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	11.142	11.142
SEZ. 3		
VE24 Totale imponibile	50.649	50.649
Totale imposta	11.142	11.142
VE26 Totale (VE24 ± VE25)	11.142	11.142
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	50.649	50.649
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF13 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	87.951	87.951
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	19.349	19.349
SEZ. 2		
VF23 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	87.951	87.951
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	19.349	19.349
VF25 Totale imposta acquisti e importazioni	19.349	19.349
SEZ. 4		
VF71 IVA ammessa in detrazione	19.349	19.349
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righi VE26 e VJ20)	11.142	11.142
VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)	19.349	19.349
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	51	51
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	8.258	8.258
SEZ. 2		
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015	4.664	4.664
SEZ. 3		
VL26 Eccedenza credito anno precedente	4.664	4.664
VL33 IVA a credito	12.871	12.871
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	12.871	12.871

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRPEF,ADDIZIONALE REGIONALE,ADD.COMUNALE.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE MINIME	MASSIME
1 Irpef-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	38.700,00	77.400,00
2 Add.Regionale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	1.557,00	3.114,00
3 Add.Comunale-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	720,00	1.440,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:
- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

DIREZIONE PROVINCIALE DI ( ) - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Irpef	38.700,00
2 Add.Regionale	1.557,00
3 Add.Comunale	720,00
Cumulo materiale	40.977,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Irpef, con una sanzione applicabile di euro 38.700,00.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	38.700,00
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	7.740,00
- sanzione base	Euro	46.440,00
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	11.610,00
- Cumulo giuridico	Euro	58.050,00

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12,comma 7,del D.Lgs.n.472 del 1997,l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 58.050,00) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 40.977,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 40.977,00.

DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE

1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)

Il contribuente ha la facolta' di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).
La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilita' delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) puo' definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione e' necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La riduzione delle sanzioni a un terzo e' riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso e' necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 24/02/2023 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Irpef	9451	43.000,00
Interessi (fino al 24/02/2023)		8.514,59
TOTALE		51.514,59
Ulteriori interessi (*)		
Add.Regionale	9453	1.730,00
Interessi (fino al 24/02/2023)		342,56
TOTALE		2.072,56

DIREZIONE PROVINCIALE DI · UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

Ulteriori interessi (*)		
Add.Comunale	9468	800,00
Interessi (fino al 24/02/2023)		158,41
TOTALE		958,41
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	13.659,00
Spese di notifica (#)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 24/02/2023, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.
Il contribuente puo' pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.
In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :
I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), puo' comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilita' di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni gia' versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.
In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni e' indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.
La sanzione da pagare non puo' essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioe' degli importi minimi previsti per le violazioni piu' gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

DIREZIONE PROVINCIALE DI ' - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	13.659,00

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	45.530,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023 *	10.303,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	55.842,25

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 24/02/2023 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice,

garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Corte di di Giustizia Tributaria di primo grado come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di: [ ] , e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI [ ]
VIALE UNITA' D'ITALIA N. 90
66100 CHIETI (CH)
(art. 4 dlgs n. 546/1992).
La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:
dp.[ ] ce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE DI [ ] ;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);

- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il fascicolo che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:
- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 24/02/2023 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 24/02/2023 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9930	2016	14.333,33
Interessi fino al 24/02/2023(*)	9931		3.243,65
Addizionale Regionale (Codice regione 01)	9942	2016	576,67
Interessi fino al 24/02/2023(**)	9943		130,50

DIREZIONE PROVINCIALE DI · UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. · PER L'ANNO 2016 codice fiscale

Addizionale Comunale (Codice ente locale B985)	9940	2016	266,67
Interessi fino al 24/02/2023 (***)	9941		60,35
Spese di notifica (#)	9400	2016	8,75

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irpef accertata e pari a 1,57077 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Regionale accertata e pari a 0,06319 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Addizionale Comunale accertata e pari a 0,02922 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti , il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	15.176,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023 *	3.434,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	18.619,92

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 24/02/2023 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	45.530,00
SANZIONE PER INTERO	40.977,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023 *	10.303,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE	96.819,25

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 24/02/2023 fino alla data di versamento inclusa.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.
Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.
Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:
a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (art. 39 dPR n. 602/1973);
b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Accertamento con adesione
(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), puo' presentare istanza di accertamento con adesione. Cio' gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.
E' possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).
L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).
Il termine per presentare ricorso e' sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.
Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente puo' presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia gia' avvalso di tale facolta' a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

8) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.
L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).
In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) le spese di notifica indicate non sono dovute.

10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

10-a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	15.176,67
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023	3.434,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	18.619,92

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 24/02/2023 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	45.530,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023	10.303,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	55.842,25

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 24/02/2023 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

DIREZIONE PROVINCIALE DI CHIETI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.' _____ PER L'ANNO 2016 codice fiscale '

e di n.1 allegati composti da n.1 pagine

IL CAPO UFFICIO

Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale

DIREZIONE PROVINCIALE DI (UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2016 codice fiscale

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	45.530,00
SANZIONE PER INTERO	40.977,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 24/02/2023	10.303,50
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (#)	8,75
TOTALE (*)	96.819,25

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 24/02/2023 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

11) Servizio di consegna documenti/istanze

I documenti, da presentare nelle eventuali successive fasi del procedimento, comprese le istanze, possono essere prodotti anche mediante il "Servizio di consegna documenti/istanze" accessibile dalla propria Area Riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate. Il sistema generera' e rendera' disponibile in area autenticata la relativa ricevuta di trasmissione. Si raccomanda di compilare ed aggiornare i propri contatti, le deleghe, gli incarichi e le altre personalizzazioni nella scheda Profilo Utente per permettere all'ufficio di contattarLa.

Responsabile del procedimento:

Funzionario referente al quale rivolgersi per informazioni:

DIREZIONE PROVINCIALE DI (- UFFICIO CONTROLLI

Il presente atto si compone di 17 Pagine

Agenzia Entrate

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. TAZ01PF01437/2022 e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio:
Codice atto :

Signor

Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Irpef	9451	2016	43.000,00
Interessi (fino al 24/02/2023)			8.514,59
Totale da versare			51.514,59
Ulteriori interessi (*)			
Addizionale Regionale	9453	2016	1.730,00
(Codice regione 01)			
Interessi (fino al 24/02/2023)			342,56
Totale da versare			2.072,56
Ulteriori interessi (**)			
Addizionale Comunale	9468	2016	800,00
(Codice ente locale B985)			
Interessi (fino al 24/02/2023)			158,41
Totale da versare			958,41
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2016	13.659,00
Spese di notifica (#)	9400	2016	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irpef accertata, e' pari a 4,12329 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Regionale accertata, e' pari a 0,16589 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Addizionale Comunale accertata, e' pari a 0,07671 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

(#) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

Agenzia Entrate

L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIREZIONE PROVINCIALE DI - UFFICIO CONTROLLI